



Decreto Dirigenziale n. 12 del 05/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA RICICLA CAMPANIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) ALLA VIA VASCA PIANILLO N. 139 E SEDE IMPIANTO NEL COMUNE DI ALBANELLA (SA) ALLA LOCALITA' BORGO S. CESAREO VIA GIUNTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta Ricicla Campania s.r.l. con sede legale in S. Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Vasca Pianillo n. 139 e sede impianto, di un centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, nel Comune di Albanella (Sa) alla località Borgo S. Cesareo via Giunta, è titolare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06:
 1. del Decreto Dirigenziale n. 98 del 24/01/2014 di autorizzazione all'esercizio;
 2. del Decreto Dirigenziale n. 52 dell'11/04/2014 di modifica non sostanziale;
- in data 18/03/2015, prot. 0187304, integrata il 22/07/2015, prot. 0508772, la ditta Ricicla Campania s.r.l. ha presentato istanza di modifica sostanziale all'impianto, consistente nella ridistribuzione dei settori presenti, nell'impianto di che trattasi, a favore dell'area conferimento veicoli (settore A) che passerà da 136 mq a 520 mq, con conseguente stoccaggio massimo di autoveicoli da bonificare che passa da 10 a 50 unità e i rifiuti provenienti dall'attività di autoriparazione passeranno da 7 a 15 tonnellate;

CONSIDERATO che:

- in data 02/10/2015 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi con rinvio per integrazioni documentali;
- in data 03/11/2015, prot. 0745529, è stata acquisita documentazione integrativa dalla ditta;

TENUTO CONTO che in data 13/11/2015 la Conferenza di Servizi decisoria, acquisito il parere favorevole del Comune di Albanella e del Dipartimento ARPAC di Salerno, nonché l'assenso degli altri Enti invitati ma assenti (ASL Salerno e Provincia di Salerno) che non hanno fatto pervenire alcun parere in merito, si è conclusa con parere favorevole all'emissione del decreto autorizzativo;

PRESO ATTO che la ditta Ricicla Campania s.r.l. ha trasmesso:

- in data 12/01/2016, prot. 0017445:
 1. copia della polizza fidejussoria, con autentica del notaio in originale, n°CTIT1503343 stipulata con la società "China Taiping" con sede legale in Londra, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con effetto della garanzia a decorrere dal 07/12/2015 fino al 20/02/2018 e con proroga fino al 03/05/2020;
 2. copia del certificato UNI EN ISO 14001:2004 n° SGA 00013-03 rilasciato dalla PRO.MA.IN. In data 10/06/2015;
 3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui, la ditta, ha dichiarato che la variante sostanziale consiste esclusivamente in una ridistribuzione dei settori, senza opere edili, per cui non necessita della perizia asseverata, così come indicato al punto 3.3 della D.G.R. n°81/2015;
- in data 15/01/2016, prot. 0029126, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui, la ditta, ha dichiarato che il certificato UNI EN ISO 14001:2004 n° SGA 00013-03 è stato rilasciato dalla PRO.MA.IN.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 bis - della L. 24.1.2011 n. 1, il certificato UNI EN ISO 14001:2004 presentato dalla ditta, riduce del 40% l'importo della garanzia finanziaria;

CONSIDERATO che quanto richiesto dalla ditta Ricicla Campania s.r.l. rientra tra le modifiche sostanziali, ai sensi della D.G.R. n°81/2015;

RITENUTO che:

- ai sensi dell'art. 23 della Legge 217/2011, è accoglibile l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 98/2014 e di modifica sostanziale con D.D. n. 52/2014, dei rifiuti provenienti da attività di autoriparazione;

- appare opportuno, pertanto, prevedere nel decreto di autorizzazione la necessità di aggiornare il quantitativo in ingresso dei CER provenienti da attività di autoriparazione, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge il consorzio obbligatorio di raccolta;
- i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli sono codificati e descritti come segue:

Codice CER	Descrizione rifiuto
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da 16.01.07, 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.05	Altre batterie e accumulatori
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16.08.05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti pc b
16.01.10*	Componenti esplosivi ("air bag")
16.01.13*	Liquidi freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

- i rifiuti provenienti dalle imprese esercenti l'attività di autoriparazione sono i seguenti:

Identificazione CER	Descrizione codice in ingresso	Quantitativo in ingresso
16.06.01*	Batterie al piombo	10,0 ton
16.01.21*	Motori da bonificare	2,3 ton
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	0,3 ton
16.01.07*	Filtri dell'olio	0,3 ton
16.08.05*	Catalizzatori esausti contenenti acido fosforico	0,3 ton
16.08.07*	Catalizzatori esausti contaminati da sostanze pericolose	0,3 ton
16.01.09*	Componenti contenente mercurio	0,3 ton

16.01.10*	Componenti contenenti pcb	0,3 ton
16.01.12*	Componenti esplosivi ("air bag")	0,3 ton
16.01.13*	Liquidi freni	0,3 ton
16.01.14*	Liquidi antigelo contenente sostanze pericolose	0,3 ton
Totale		15,0 ton

- per l'operazione di messa in riserva [R13], i veicoli fuori uso da bonificare aumenteranno da 10 a 50 unità e i rifiuti provenienti dall'attività di autoriparazione passeranno da 7 a 15 tonnellate;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 81/2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la modifica sostanziale alla ditta **Ricicla Campania s.r.l.** per l'esercizio dell'impianto di raccolta e trattamento veicoli fuori uso, sito nel Comune di Albanella (Sa) alla località Borgo S. Cesareo via Giunta, consistente nella redistribuzione dei settori presenti nell'impianto a favore dell'area conferimento veicoli (settore A) per una superficie pari a 520,00 mq.

CONFERMARE la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio al **20/02/2017**, in ragione della polizza fidejussoria presentata.

STABILIRE che:

- presso l'impianto possono essere conferite un numero massimo di veicoli fuori uso da bonificare di 50 unità, oltre a 15 tonnellate di rifiuti provenienti da attività di autoriparatori identificati dai seguenti CER:

Identificazione CER	Descrizione codice in ingresso	Quantitativo in ingresso
16.06.01*	Batterie al piombo	10,0 ton
16.01.21*	Motori da bonificare	2,3 ton
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	0,3 ton
16.01.07*	Filtri dell'olio	0,3 ton
16.08.05*	Catalizzatori esausti contenenti acido fosforico	0,3 ton
16.08.07*	Catalizzatori esausti contaminati da sostanze pericolose	0,3 ton
16.01.09*	Componenti contenente mercurio	0,3 ton
16.01.10*	Componenti contenenti pcb	0,3 ton
16.01.12*	Componenti esplosivi ("air bag")	0,3 ton
16.01.13*	Liquidi freni	0,3 ton
16.01.14*	Liquidi antigelo contenente sostanze pericolose	0,3 ton
///////	Totale	15,0 ton

- i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli sono codificati e descritti come segue:

Codice CER	Descrizione rifiuto
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da 16.01.07, 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
16.06.01*	Batterie al piombo
16.06.05	Altre batterie e accumulatori
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16.08.05*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti pc b
16.01.10*	Componenti esplosivi ("air bag")
16.01.13*	Liquidi freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

PRECISARE che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori, la dispersione di aerosol e di polveri;
- la Ditta dovrà trasmettere annualmente, a questa U.O.D., il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in

presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- la Ditta è comunque tenuta a munirsi di tutte le altre eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta, rilasciate da altri Enti, necessarie per la realizzazione e gestione dell'impianto;
- la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme nazionali, regionali e provinciali e delle prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti.

PRENDERE ATTO, così come riportato in relazione tecnica che:

1. le acque meteoriche provenienti dalle coperture e di dilavamento piazzale, previo trattamento, recapitano prima in un fossato naturale e poi in corpo idrico superficiale (fiume Calore);
2. le acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici, recapitano in bagni chimici periodicamente smaltite da ditta autorizzata.

STABILIRE che le acque meteoriche provenienti dalle coperture e di dilavamento piazzale, dovranno recapitare in corpo idrico superficiale (fiume Calore) con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fossato di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici,*

Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;

- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel fossato naturale;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06 (colonna acque superficiali), vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia

all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, ivi compreso la verifica idraulica delle portate.

PRENDERE ATTO, altresì, che la ditta ha dichiarato nella Conferenza di Servizi del 13/11/2015, che le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività sono scarsamente rilevanti, ai sensi dell'art. 272, comma 1, D. Lgs. 152/06, in quanto vengono svolte esclusivamente lavorazioni di smontaggio veicoli e non vengono effettuate operazioni di saldatura.

FAR PRESENTE che:

- restano confermate le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D. n. 98/2014 e nel D.D. n. 52/2014;
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.
- avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Ricicla Campania s.r.l. con sede legale in S. Giuseppe Vesuviano (Na).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Albanella (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta